BALDESSARELLI & PARTNER

Dott. Marco Baldessarelli
Dott. Luca Bertelli
Tributarista Chaowei Dai
Dott. Andrea D'Antino
Dott. Emily Pfitscher
Dott. Adriana Di Virgilio

Merano, lì 21 gennaio 2022

Ultime novità in materia fiscale

Gentile cliente,

con la presente circolare teniamo a informarVi sulle seguenti novità.

Sommario

1. Obbligo comunicazione lavoratori autonomi occasionali 2
2. Obbligo fatturazione elettronica regime forfettario 3
3. Aumento del tasso d'interesse legale 3
4. Imposta di bollo su fatture elettroniche 4

1. Obbligo comunicazione lavoratori autonomi occasionali

È stato introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva delle attività lavorative dei lavoratori autonomi occasionali. Dal 21 dicembre 2021 hanno l'obbligo di inviare la comunicazione tutte le imprese (imprenditori individuali e società) che affidano lavori a collaboratori occasionali. La comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione occasionale.

Sono esclusi dalla comunicazione le associazioni, le fondazioni, gli enti pubblici e tutti gli altri datori di lavoro privi della qualifica di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cc. (famiglie, professionisti, ecc.). La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. Sono queste le persone che si obbligano "a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" in modo occasionale.

La comunicazione non è da inviare per i

- Prestatori di lavoro professionale ex art. 2229 c.c. (ad esempio architetti, commercialisti, consulenti del lavoro ecc.);
- Collaboratori coordinati e continuativi, sia auto-organizzati che etero-organizzati;
- Lavoratori assunti con il libretto famiglia
- Lavoratori autonomi gestiti da piattaforma digitale, come ad esempio i cosiddetti "riders".

La comunicazione deve essere inviata all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo dove si svolge la prestazione, mediante posta elettronica o anche per SMS. La comunicazione deve avere i seguenti contenuti minimi per essere considerata valida:

- Dati del committente e del prestatore;
- Luogo della prestazione;
- Sintetica descrizione dell'attività;
- Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio. Qualora l'opera o il servizio non sia stato concluso entro il periodo indicato nella comunicazione dev'essere inviata un'ulteriore e-mail.
- Ammontare del compenso pattuito (se già stabilito).

Per la Provincia Autonoma di Bolzano l'e-mail deve essere inviata all'Ispettorato del lavoro: ispettorato-lavoro@provincia.bz.it e sl@provincia.bz.it.

Al seguente link potranno essere invece visualizzati gli indirizzi mail delle altre sedi competenti al di fuori della Provincia di Bolzano (vedasi pagina 4 e 5 del presente link https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf). Un eventuale annullamento della comunicazione o una variazione dei dati indicati devono essere inviati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Sanzioni: In caso di violazione degli obblighi di cui sopra si applica una sanzione amministrativa da 500 EUR a 2.500 EUR in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione

2. Obbligo fatturazione elettronica regime forfettario

L'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfettari è ancora in attesa di un apposito provvedimento italiano che ne definisca termini ed obblighi. Al momento, dunque, l'emissione di fatture elettroniche per i soggetti forfettari rimane solo una scelta su base volontaria ma che probabilmente verrà resa obbligatoria non appena l'ordinamento italiano recepirà la direttiva EU.

Lo studio si impegnerà a dare notizia per tempo ai propri clienti in maniera da assolvere all'eventuale obbligo entro termini ragionevoli.

3. Aumento del tasso d'interesse legale

A partire dall'01.01.2022 si informa che il tasso d'interesse legale viene aumentato dallo 0,01% al 1,25%.

4. Imposta di bollo su fatture elettroniche

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa in merito alla scadenza del versamento delle imposte di bollo sulle fatture elettroniche:

Periodo	Termine integrazione	Comunicazione importo definitivo	Termine versamento	Codice tributo F24
IV Trimestre 2021	31.01.2022	15.02.2022	28.02.2022	2524
I Trimestre 2022	30.04.2022	15.05.2022	31.05.2022	2521
II Trimestre 2022	10.09.2022	20.09.2022	30.09.2022	2522
III Trimestre 2023	31.10.2022	15.11.2022	30.11.2022	2523
IV Trimestre 2014	31.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	2524

Il termine di integrazione degli elenchi forniti dall'agenzia delle entrate e la comunicazione dell'importo definitivo sono consultabili e modificabili all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" entro i termini sopra indicati. La stessa piattaforma mette a disposizione la possibilità di assolvere al pagamento dell'imposta.

Si ricorda ai propri clienti che l'imposta di bollo di 2 euro si applica per le fatture non soggette ad IVA di importo superiore a 77,47 Euro, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni. In caso di dubbi sull'applicazione o meno del tributo non esitate a contattarci.

Se l'imposta dovuta per il primo trimestre non supera 250 euro, è possibile posticipare il pagamento entro il termine del secondo trimestre. Se la somma dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, è possibile posticipare il pagamento entro il termine del terzo trimestre.

Per i clienti per cui seguiamo la contabilità, lo studio si occuperà al versamento dell'imposta entro i termini previsti. Per i clienti che seguono la contabilità autonomamente chiediamo gentilmente di farci sapere entro il termine di versamento l'eventuale importo da saldare per la preparazione e l'invio dell'F24.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti
Dott. Andrea D'Antino
(dantino.a@fiscalconsulent.com)